



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 luglio 2020
(OR. en)

9652/20

COMER 61
FDI 20
COMPET 322
IND 99
DELA CT 86

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	13 luglio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 4721 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.7.2020 che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 4721 final.

All.: C(2020) 4721 final

Bruxelles, 13.7.2020
C(2020) 4721 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.7.2020

**che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti
nell'Unione**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'obiettivo principale del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione¹ ("il regolamento") è rendere maggiormente consapevoli gli Stati membri dell'UE e la Commissione dei rischi derivanti da determinati investimenti esteri diretti ("IED") che, in talune circostanze, possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nell'Unione.

Gli articoli da 6 a 11 del regolamento istituiscono un meccanismo di cooperazione nell'ambito del quale gli Stati membri e la Commissione scambiano informazioni e osservazioni sugli IED che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro.

Il regolamento mira inoltre a una maggiore sensibilizzazione in merito agli IED che incidono su progetti e programmi di interesse per l'Unione. A tal fine, l'articolo 8 del regolamento consente alla Commissione di emettere un parere se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Un parere a norma dell'articolo 8 è trasmesso a tutti gli Stati membri. L'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), stabilisce che lo Stato membro in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato deve prendere nella "massima considerazione" tale parere e fornire alla Commissione una spiegazione qualora non lo segua.

L'articolo 8, paragrafo 3, stabilisce che i progetti o programmi di interesse per l'Unione sono quelli che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'Unione o quelli che rientrano nel diritto dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici che sono essenziali per la sicurezza e l'ordine pubblico. L'elenco dei progetti o programmi figura nell'allegato del regolamento. A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, la Commissione adotta atti delegati riguardo alla modifica di tale elenco.

Nel predisporre la piena applicazione del regolamento dall'11 ottobre 2020 sono stati individuati i seguenti progetti e programmi di interesse per l'Unione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e si propone pertanto di aggiungerli all'elenco allegato al regolamento.

1. La cooperazione strutturata permanente (PESCO) consente agli Stati membri di collaborare più strettamente nel settore della sicurezza e della difesa. Tale quadro permanente per la cooperazione in materia di difesa consente agli Stati membri di sviluppare congiuntamente capacità di difesa, investire in progetti comuni e accrescere la prontezza e il contributo a livello operativo delle rispettive forze armate. La decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO è pertanto già inclusa nell'allegato del regolamento. Detta decisione è stata aggiornata dalla decisione (PESC) 2018/1797 del Consiglio, del 19 novembre 2018, e dalla decisione (PESC) 2019/1909 del Consiglio, del 12 novembre 2019. Tali decisioni dovrebbero pertanto essere incluse nell'allegato.

¹ GUL 79 I del 21.3.2019, pag. 1.

2. Azione preparatoria relativa alla preparazione del nuovo programma dell'UE GOVSATCOM – Le comunicazioni satellitari sono essenziali per la difesa, la sicurezza, gli aiuti umanitari, la risposta alle emergenze e le comunicazioni diplomatiche. Si tratta di strumenti chiave per le missioni civili e le missioni/operazioni militari, in particolare in ambienti remoti e difficili con infrastrutture scarse o inesistenti. Le comunicazioni satellitari governative (GOVSATCOM) rientravano tra i quattro programmi di sviluppo delle capacità definiti dal Consiglio europeo del dicembre 2013, che invitava a preparare la comunicazione satellitare di prossima generazione. Questi servizi di comunicazione sono destinati a un'ampia gamma di soggetti sensibili, quali le guardie di frontiera, la polizia, l'esercito, la protezione civile, le comunità marittime e diplomatiche negli Stati membri e le istituzioni e le agenzie dell'UE. La capacità e i servizi di comunicazione satellitare sicuri necessari saranno forniti, tra l'altro, da società commerciali private con accreditamento di sicurezza. Gli investitori che esercitano il controllo sui fornitori di servizi di comunicazione satellitare sicuri o sui loro fornitori principali potrebbero potenzialmente interrompere la comunicazione di alcuni operatori del settore della sicurezza o divulgare le informazioni comunicate tramite GOVSATCOM. È pertanto opportuno includere nell'allegato del regolamento l'azione preparatoria relativa alla preparazione del nuovo programma dell'UE GOVSATCOM basata sul regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare sull'articolo 58, paragrafo 2, lettera b).
3. L'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa mira a valutare e dimostrare il valore aggiunto della ricerca e della tecnologia nel settore della difesa sostenute dall'UE. Ci si attende che i pertinenti risultati approfondiscano ulteriormente la cooperazione europea in materia di difesa, affrontando le carenze in termini di capacità, e rafforzino le parti interessate europee nel settore della difesa. La partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che prende parte a tale programma può consentire all'investitore di interferire con la disponibilità di tecnologie critiche per la difesa e la sicurezza degli Stati membri e dell'Unione. Inoltre anche il rischio di divulgazione a terzi di informazioni tecniche critiche riguardanti le capacità di difesa attuali o future degli Stati membri dell'UE può avere effetti sulla sicurezza nell'UE. È pertanto opportuno includere nell'allegato del regolamento l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa basata sul regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare sull'articolo 58, paragrafo 2, lettera b).
4. ITER (originariamente il "reattore sperimentale termonucleare internazionale") è attualmente uno dei progetti più ambiziosi al mondo nel settore dell'energia. Si tratta di un dispositivo sperimentale inteso a dimostrare la fattibilità della fusione come fonte di energia da cui l'Unione potrebbe trarre importanti vantaggi, soprattutto nella

prospettiva di assicurare la sicurezza e la diversità dei suoi approvvigionamenti energetici a lungo termine. ITER varca le frontiere della conoscenza e sarà il primo dispositivo per la fusione a testare le tecnologie, i materiali e i sistemi fisici integrati necessari per la produzione commerciale di energia elettrica basata sulla fusione. La fornitura ininterrotta di componenti e la salvaguardia dei risultati della ricerca sulla fusione sono di importanza fondamentale per l'utilizzo dell'energia da fusione nell'UE. È pertanto opportuno includere nell'allegato del regolamento la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi.

In fase di attuazione del programma Orizzonte 2020² l'Unione può concludere determinate forme giuridicamente definite di partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico. Pur essendo allineati agli obiettivi di Orizzonte 2020 e implicitamente coperti dal programma, tali partenariati rappresentano strumenti distinti e significativi aventi una propria base giuridica nel diritto primario, vale a dire gli articoli 185 e 187 TFUE. A fini di maggiore chiarezza è opportuno menzionare esplicitamente i partenariati che assumono la forma di partecipazione dell'Unione a programmi avviati da più Stati membri e gli strumenti come le imprese comuni o gli organismi quali l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia. Tali partenariati svolgono un ruolo importante nelle azioni dell'UE volte ad affrontare la crisi Covid-19 in quanto sostengono, tra gli altri settori, la ricerca e l'innovazione correlate alla sanità pubblica³, le iniziative volte a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del processo di sviluppo dei medicinali⁴ e i partenariati tra il settore privato e il mondo accademico per migliorare la sostenibilità dei sistemi sanitari⁵.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Conformemente al punto 4 della convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati, in rapporto al presente atto delegato sono state svolte adeguate consultazioni in piena trasparenza, anche a livello di esperti. Il gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea è stato consultato per iscritto l'8 giugno 2020.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alla modifica dell'elenco di progetti e programmi di interesse per l'Unione.

All'allegato del regolamento dovrebbero essere aggiunti i seguenti progetti e programmi:

² Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

³ Il progetto ZAPI (*Zoonotic Anticipation and Preparedness Initiative*), un'iniziativa per l'anticipazione delle zoonosi e la preparazione alle stesse.

⁴ L'iniziativa sui medicinali innovativi ("IMI-2") istituita dal regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38).

⁵ L'iniziativa EIT Salute, una delle comunità della conoscenza e dell'innovazione gestite dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

- decisione (PESC) 2018/1797 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO⁶;
- decisione (PESC) 2019/1909 del Consiglio, del 12 novembre 2019, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO⁷;
- azione preparatoria relativa alla preparazione del nuovo programma dell'UE GOVSATCOM basata sul regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare sull'articolo 58, paragrafo 2, lettera b)⁸;
- azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa basata sul regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare sull'articolo 58, paragrafo 2, lettera b)⁹;
- decisione del Consiglio 2007/198/Euratom, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi¹⁰.

È inoltre opportuno chiarire che, ai fini del regolamento, Orizzonte 2020 comprende i programmi di ricerca e sviluppo a norma dell'articolo 185 TFUE e le imprese comuni o qualsiasi altra struttura creata a norma dell'articolo 187 TFUE per attuare Orizzonte 2020.

⁶ GU L 294 del 21.11.2018, pag. 18.

⁷ GU L 293 del 14.11.2019, pag. 113.

⁸ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁹ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

¹⁰ GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.7.2020

che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione¹¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/452 stabilisce che tra i progetti o programmi di interesse per l'Unione devono figurare quelli che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'Unione o quelli che rientrano nel diritto dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici che sono essenziali per la sicurezza e l'ordine pubblico.
- (2) L'elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione di cui al considerando 1 figura nell'allegato del regolamento (UE) 2019/452.
- (3) La Commissione ha rilevato che esistono vari altri progetti e programmi che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'Unione o che rientrano nel diritto dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici che sono essenziali per la sicurezza e l'ordine pubblico, e che dovrebbero pertanto essere a loro volta inclusi nel summenzionato elenco.
- (4) È opportuno menzionare esplicitamente i partenariati nell'ambito di Orizzonte 2020 che assumono la forma di partecipazione dell'Unione a programmi avviati da più Stati membri e gli strumenti come le imprese comuni o gli organismi quali l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia. Tali partenariati svolgono un ruolo importante nelle azioni dell'UE volte ad affrontare emergenze sanitarie come la pandemia di Covid-19 in quanto sostengono, tra gli altri settori, la ricerca e l'innovazione correlate alla sanità pubblica, le iniziative volte a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del processo di sviluppo dei medicinali e i partenariati tra il settore privato e il mondo accademico per migliorare la sostenibilità dei sistemi sanitari.

¹¹ GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1.

- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) 2019/452,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) 2019/452 è così modificato:

- (1) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Orizzonte 2020, compresi i programmi di ricerca e sviluppo a norma dell'articolo 185 TFUE e le imprese comuni o qualsiasi altra struttura creata a norma dell'articolo 187 TFUE:

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104), comprese le iniziative relative a tecnologie abilitanti fondamentali quali l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori e la cibersecurity."

- (2) il punto 8 è sostituito dal seguente:

"8. Cooperazione strutturata permanente (PESCO):

Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 65 dell'8.3.2018, pag. 24).

Decisione (PESC) 2018/1797 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 18).

Decisione (PESC) 2019/1909 del Consiglio, del 12 novembre 2019, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 293 del 14.11.2019, pag. 113).";

- (3) sono aggiunti i seguenti punti 9, 10 e 11:

"9. Azione preparatoria relativa alla preparazione del nuovo programma dell'UE GOVSATCOM:

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare l'articolo 58, paragrafo 2, lettera b) (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

10. Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa:

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che

modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare l'articolo 58, paragrafo 2, lettera b) (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

11. Impresa comune europea per ITER:

Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58)."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la scadenza del termine entro il quale il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni o dopo che sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13.7.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN